

REGOLAMENTO (CEE) N. 3743/87 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1987

che adatta il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 15,

considerando che la Comunità è firmataria della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del consiglio di cooperazione doganale, appreso denominata « sistema armonizzato » che è destinata a sostituire la convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nella tariffa doganale ;

considerando che, in base alla nomenclatura del sistema armonizzato, dal 1° gennaio 1988 sarà instaurata una nomenclatura combinata delle merci, che soddisferà le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio extra ed intracomunitario ;

considerando che la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽²⁾ è recepita nella tariffa doganale comune ; che è quindi necessario formulare le designazioni delle merci e i numeri della tariffa che figurano in detto regolamento secondo la nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3033/80 è modificato come segue :

1) Nell'ultimo considerando i riferimenti alle sottovoci 35.01 A e 35.01 C della tariffa doganale comune sono sostituiti da 3501 10 e 3501 90 90 della nomenclatura combinata.

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente :

« Articolo 2

Sono considerati come prodotti di base :

Codice NC	Designazione dei prodotti di base
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zucchero o altri edulcoranti
0405	Burro e altri grassi del latte
capitolo 10	Cereali
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1703	Melasse risultanti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero »

3) All'articolo 3 :

— la lettera a) è sostituita dal seguente :

« a) le merci fabbricate con fecola di patate (sottovoce 1108 13), con fecole di radici e tuberi della voce 0714 (sottovoci 1108 14 e 1108 19 90), nonché quelle fabbricate con farine e semolini della sottovoce 1106 20 della nomenclatura combinata si considerano fabbricate con cereali » ;

— l'inizio della lettera b) è modificato come segue :

« b) le merci fabbricate con latte non concentrato né con aggiunta di zucchero o altri edulcoranti, avente un tenore di materie grasse » ;

— l'inizio della lettera c) è modificato come segue :

« c) le merci fabbricate con latte o crema di latte, non concentrate né con aggiunta di zucchero o altri edulcoranti, aventi un tenore di materie grasse » ;

— la lettera d) è sostituita dal seguente :

« d) le merci fabbricate a base di isoglucosio (sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30) si considerano fabbricate a base di zucchero ».

4. All'articolo 4, paragrafo 2, l'ultimo riferimento deve essere letto come segue :
- procedura dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2658/87 ».
5. All'articolo 8, paragrafo 10, l'ultimo riferimento è sostituito dal seguente :
- la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 ».
6. All'articolo 16 :
- la sottovoce 35.01 A della tariffa doganale comune è sostituita da 3501 10 della nomenclatura combinata ;
7. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
- la sottovoce 35.01 C della tariffa doganale comune è sostituita da 3501 90 90 della nomenclatura combinata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

ALLEGATO

« ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao :
da 0403 10 51 a 0403 10 99	— iogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao
da 0403 90 71 a 0403 90 99	— altri, aromatizzati o con aggiunta di frutta o di cacao
0710 40 00	Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelati
0711 90 30	Granturco dolce, temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
ex 1517	Margarina ; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516 :
1517 10 10	— Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1517 90 10	— altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
ex 1704	Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) esclusi gli estratti di liquirizie contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie della sottovoce 1704 90 10
1806	Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901	Estratti di malto ; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove ; preparazioni alimentari di prodotti delle voci dal n. 0401 al n. 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove :
ex 1902	Paste alimentari, all'esclusione delle paste farcite rilevanti delle sottovoce 1902 20 10 e 1902 20 30
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciate o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, « corn flakes ») ; cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao ; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001 90 30	Granturco dolce preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2004 90 10	Granturco dolce preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato
2005 80 00	Granturco dolce (Zea mays var, saccharata) preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato

Codice NC	Designazione delle merci
ex 2005 90 90	Granturco dolce (ma non Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato
2008 99 85	Granturco dolce, altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di zucchero né di alcool
2008 99 91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zucchero né di alcool
2101 30 19	Sucedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta
2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli della cicoria torrefatta,
2102 10 31	Lieviti di panificazione
2102 10 39	
2105	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nelle sottovoci 2106 10 10 e 2106 90 91 e diversi dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti
2202 90 91	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di legumi della sottovoce 2009 contenente i prodotti dal n. 0401 al n. 0404 o delle materie grasse provenienti dal latte
2202 90 95	
21202 90 99	
2905 43	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Paramenti preparati e apprettature preparate a base di materie amidacee
3823 60	Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44